

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 39976 Anno 2019**

**Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA**

**Relatore: SIANI VINCENZO**

**Data Udiienza: 14/05/2019**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

CIOFFO ARTURO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 08/03/1976

CIOFFO CIPRIANO nato a AVERSA il 18/04/1980

avverso la sentenza del 17/04/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

che ha concluso chiedendo **QUANTO SEGUE:**

Il PG conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla libertà vigilata e per l'inammissibilità nel resto.

udito il difensore ;

L'Avv. Generoso Grasso, difensore di Cioffo Arturo e Cioffo Cipriano, insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 17 aprile - 7 giugno 2018, la Corte di assise di appello di Napoli ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord resa il 25 novembre 2016 - 15 febbraio 2017, con cui Arturo Cioffo e Cipriano Cioffo - imputati di concorso nel reato di omicidio volontario di Mariana Veronica Sologiac, aggravato dalla premeditazione, omicidio perpetrato attingendola con tre colpi di arma da fuoco (capo A), concorso nei reati di detenzione e porto illegali della pistola calibro 7,65 utilizzata per l'omicidio, aggravati da quest'ultima finalità (capo B), e di concorso nel reato di incendio della Fiat Punto di proprietà e nella disponibilità della suddetta Sologiac, aggravato dalla finalità di assicurarsi l'impunità del delitto di omicidio (capo C), con la recidiva semplice per Arturo Cioffo e con la recidiva, reiterata e infraquinquennale per Cipriano Cioffo, fatti avvenuti in Villa di Briano, il 20 maggio 2015 - erano stati ritenuti responsabili dei reati loro ascritti, previa derubricazione del reato sub C) in quello di cui all'art. 424 cod. pen., ritenuto relativamente al solo Arturo Cioffo il delitto di detenzione illegale di arma assorbito in quello di porto illegale della stessa, reati riuniti sotto il vincolo della continuazione, e, escluse le recidive e computata la diminuzione per il rito, erano stati condannati entrambi alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno, con le conseguenti pene accessorie.

La riforma parziale della sentenza di primo grado ha avuto ad oggetto l'esclusione della circostanza aggravante della premeditazione e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con le restanti circostanze aggravanti, con conseguente rideterminazione della pena principale in anni quattordici, giorni dieci di reclusione per Cipriano Cioffo e in anni quattordici per Arturo Cioffo, con disposizione che, a pena espiata, entrambi gli imputati siano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

1.1. La vicenda si era innescata sulla relazione fra Cipriano Cioffo e la vittima, persone che si conoscevano da tempo<sup>e</sup> aveva<sup>nc</sup> legami fra loro, sia di natura personale, sia di cointeressenza economica, a sfondo illecito, questi ultimi aventi ad oggetto automobili da inviare all'estero. 

Questo complessivo rapporto, nella sua ultima fase, aveva registrato dissapori, sebbene non tali da consentire, oltre all'accertamento dell'intensità della relazione, l'individuazione del preciso movente alla base del delitto omicidiario.

La sera del 19 maggio 2015, il suddetto imputato, dopo aver inutilmente cercato di contattare telefonicamente la donna, era uscito di casa verso le ore

22:20 a bordo della sua Fiat Panda e – alle ore 22:43 e poi di nuovo un'ora dopo – era riuscito a parlare con Mariana Veronica Sologgiuc concordando un appuntamento con lei; dopodiché, aveva contattato il fratello Arturo comunicandogli ora e luogo dell'appuntamento fissato con la vittima; poi si era recato in San Cipriano d'Aversa, aveva rilevato Arturo e lo aveva accompagnato al Santuario della Madonna di Briano.

Indi, si era allontanato da solo da quel luogo, aveva rilevato la donna e successivamente l'aveva accompagnata con la Fiat Panda presso il suddetto Santuario; quando essi erano arrivati sul posto, Arturo Cioffo aveva attinto la vittima con tre colpi di pistola uccidendola.

1.2. Per quanto ancora rileva, i giudici di appello, preso atto della rinuncia degli appellanti a tutti i motivi di impugnazione ad eccezione di quelli sull'esclusione della premeditazione e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con la conseguente rimodulazione del trattamento sanzionatorio, hanno ritenuto in concreto non sussistente la prova adeguata della circostanza aggravante succitata e hanno considerato che la confessione, pur non immediata, resa dagli imputati avesse il significato di intervenuta resipiscenza.

Pertanto, la Corte di merito ha riconosciuto a entrambi i Cioffo le attenuanti generiche con valutazione di equivalenza rispetto alle aggravanti ulteriori, riguardanti i reati satellite, ha proceduto alla rideterminazione, nei sensi suindicati, della pena inflitta a ciascuno degli imputati e ha anche applicato agli imputati la suindicata misura di sicurezza.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di Arturo Cioffo chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo sono lamentate violazione degli artt. 178, lett. c), 180, 438 e ss., 453 e ss. e 604 cod. proc. pen. e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto del rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio per mancato avviso al difensore.

Il ricorrente segnala che all'udienza del 28 ottobre 2016 era stata eccepita la nullità del decreto di giudizio immediato e degli atti successivi, ivi compresi quelli assunti all'udienza preliminare e l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, per l'omessa notificazione del decreto di giudizio immediato al codifensore regolarmente costituito alla data di emissione dell'atto (avv. Domenico Zippo). Il G.u.p. aveva rigettato l'eccezione sulla base della condotta processuale dell'altro difensore (avv. Generoso Grasso) e degli imputati sostenendo che la nullità si era sanata.

Tale soluzione era stata censurata in appello dalla difesa reiterando la

questione e segnalando come non significative la scelta del rito alternativo, né la nomina dell'ulteriore difensore (avv. Emilio Martino) in data 23 settembre 2016, nomina inefficace in quanto essa non era stata preceduta dalla revoca del suddetto difensore.

Trattandosi, inoltre, di nullità di ordine generale a regime intermedio, erroneo, secondo il ricorrente, era stato il riferimento all'avvenuta sanatoria di tale nullità per non essere stata eccepita oltre la prima udienza utile per l'instaurazione del giudizio abbreviato (23 settembre 2016), dal momento che l'art. 180 cod. proc. pen. fissa per tale tipo di nullità il termine di rilevazione costituito dalla sentenza di primo grado. Né infine veniva ritenuto fondato l'argomento che gli imputati non si erano più avvalsi dell'opera del suddetto legale, come da atti pure indicati.

La Corte territoriale - lamenta il ricorrente - ha nuovamente rigettato l'eccezione senza considerare che la scelta del rito abbreviato, ritenuta dirimente in senso contrario, non era stata compiuta direttamente dall'imputato, bensì dal difensore dello stesso munito di procura speciale e che a risultare omessa non era stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, bensì la notificazione del decreto di giudizio immediato.

2.2. Con il secondo motivo si prospettano violazione degli artt. 546 cod. proc. pen. 62-bis, 65, n. 3, e 69 cod. pen., e vizio di motivazione in punto di applicazione della normativa concernente il concorso di circostanze aggravanti e attenuanti e della conseguente diminuzione di pena in virtù delle riconosciute circostanze attenuanti.

La Corte di assise di appello, secondo la difesa, ha errato rendendo motivazione lapidaria e quindi inadeguata in punto di giudizio di sola equivalenza tra le riconosciute circostanze attenuanti generiche e le aggravanti previste per i reati di cui ai capi B) e C).

Tale carenza e l'inosservanza delle regole stabilite dall'art. 69 cod. pen. emergono, per il ricorrente, in relazione all'omessa considerazione del comportamento processuale assai positivo serbato dall'imputato e alla valorizzazione di parametri travisati (la gravità del reato) o indimostrati (la spietatezza degli agenti), nonché alla pretermissione della valutazione di altri indici rilevanti, quali, oltre alla condotta processuale, le modalità del fatto e la stessa personalità dell'imputato.

Se si fosse fatta retta applicazione di questi principi, avrebbe dovuto pervenirsi alla valutazione di prevalenza delle riconosciute attenuanti rispetto all'unica circostanza aggravante annessa ai due reati suddetti, ossia quella di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.

In tal senso la difesa sostiene che, sia seguendo l'interpretazione secondo

cui il bilanciamento tra circostanze doveva rinvenire i parametri di valutazione direttamente in quelli fissati dall'art 133 cod. pen., sia seguendo la tesi secondo cui la comparazione andava effettuata confrontando le singole circostanze nel loro grado intrinseco di intensità, l'analisi compiuta dalla Corte territoriale, pervenendo a decretare la sola equivalenza, si è risolta in un giudizio erroneo, frutto di mero arbitrio, in guisa da svalutare il fondamento su cui gli stessi giudici si sono basati per riconoscere le circostanze attenuanti generiche, fra cui l'offerta reale della somma di euro 10.000,00 fatta al figlio della vittima.

2.3. Con il terzo motivo si prospettano la violazione degli artt. 546 cod. proc. pen., 65, n.3, 81, 132 e 133 cod. pen., per inosservanza dei criteri di commisurazione della pena e vizio di motivazione sul punto, oltre che travisamento della corrispondente prova.

Il calcolo della pena irrogata all'imputato si mostra, secondo il ricorrente, palesemente inosservante delle regole di diritto poste a presidio della motivazione dell'esercizio del potere commisurativo.

In forza di una corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., infatti, nel caso in esame la Corte di merito avrebbe dovuto muovere dalla pena nei minimi edittali per poi applicare un minimo aumento per la continuazione. Senza motivazione, invece, i giudici di appello hanno prescelto per l'omicidio la pena base di anni ventidue, anziché di anni ventuno, di reclusione, laddove l'essersi discostati dal minimo avrebbe imposto di giustificare la relativa scelta, a fronte, peraltro, dell'emersione di indici rilevanti ex art. 133 cod. pen. in senso favorevole all'imputato, quali la condotta processuale correttissima e la respiscenza incontestabile, senza alcun riferimento ai parametri relativi alle modalità dell'azione (dimostrativa dell'occasionalità e irripetibilità della vicenda), al pericolo e al danno ai beni giuridici tutelati (di grado non grave nel caso concreto), nonché all'intensità del dolo, nella specie difettante di particolare veemenza, tenuto conto anche dell'avvenuta esclusione della premeditazione. Per il resto, si segnala la capacità a delinquere non connotata da un'indole propriamente criminale e la peculiarità della vicenda, da valutarsi in termini di umana e sociale comprensione.

Inoltre, lamenta il ricorrente, anche la riduzione della pena base ai sensi dell'art. 65, n. 3, cod. pen., in virtù del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stata irrisoria, siccome contenuta in tre anni (da ventidue a diciannove anni) di reclusione, a fronte della possibilità di diminuire la pena fino a un massimo di anni sette e mesi quattro.

Per la difesa, tra le varie scelte discrezionali compiute dai giudici di appello, questa si presenta come la più censurabile di tutte, avendo condotto alla diminuzione della pena di un settimo, a fronte della possibilità di ridurla fino a un

terzo; il riferimento all'asserita gravità dei fatti e alla tardività della confessione fatto nella sentenza impugnata ha costituito, secondo il ricorrente, una motivazione del tutto inadeguata e contraddittoria, poiché è stata la stessa confessione a indurre i giudici di appello a riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

Anche per quanto concerne l'aumento relativo alla continuazione, esso è stato qualificato, nella prospettazione della difesa, in modo eccessivo senza adeguata motivazione: per i reati satellite sono stati previsti incrementi di pena in misura tale da annullare nella sua concretezza il vantaggio derivante dall'applicazione del cumulo giuridico.

Si lamenta, che per il porto di arma comune da sparo è stato fissato l'incremento di anni uno, mesi sei di reclusione, superiore al minimo edittale; del pari, per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., è stato applicato l'aumento di mesi sei di reclusione, pari al minimo edittale.

Così disponendo, la Corte territoriale avrebbe applicato una pena più gravosa di quella corrispondente al cumulo materiale, in relazione agli artt. 73 e 81, terzo comma, cod. pen., in tal senso trattandosi di una pena *contra legem*: infatti, tenendo anche conto dell'insegnamento della Corte costituzionale, la clausola di salvaguardia fissata dal terzo comma dell'art. 81 cod. pen. va riferita, non al massimo edittale previsto per il reato meno grave, ma alla pena per esso applicabile in concreto secondo le disposizioni sul cumulo materiale, sicché i giudici di merito avrebbero dovuto dapprima applicare il cumulo materiale dalle pene e poi computare quello giuridico per poi decretare la scelta della pena più favorevole al reo.

2.4. Con il quarto motivo si denunciava violazione degli artt. 546 e 597 cod. proc. pen. e 199 e ss. e 230 cod. pen., nonché vizio di motivazione sul punto dell'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Il ricorrente lamenta che all'imputato è stata applicata tale misura di sicurezza in violazione del divieto di *reformatio in peius* e della normativa concernente i presupposti oggettivi e soggettivi per l'imposizione della misura di sicurezza personale.

Sotto il primo profilo, si fa notare che l'art. 597, terzo comma, non consentiva, stante l'impugnazione del solo imputato, ai giudici di appello di applicare una misura di sicurezza nuova.

Invece, la Corte di assise di appello, rifacendosi a un precedente non attinente, aveva riformato sul punto la prima decisione, pur in assenza di impugnazione da parte del P.m.

Sotto il secondo profilo, poi, l'applicazione della misura di sicurezza è stata decisa, sostiene il ricorrente, senza alcuna valutazione della pericolosità sociale

dell'imputato, laddove l'art. 31 della legge n. 663 del 1986, oltre ad abrogare l'art. 204 cod. pen., ha stabilito il principio secondo cui tutte le misure di sicurezza sono ordinate previo accertamento che colui che ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa.

Nel caso di specie, tuttavia, la motivazione sulla pericolosità sociale dell'imputato risulta mancante, senza che il riferimento all'art. 230, primo comma, n. 1, cod. pen. possa essere considerato adeguato, le varie fattispecie costituendo, al più, ipotesi indizianti della possibile pericolosità, non tali però da escludere un completo giudizio sul punto, giudizio omesso nella sentenza impugnata.

3. Con distinto atto la difesa di Cipriano Cioffo ha impugnato la sentenza chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi, corrispondenti, nelle ragioni giuridiche e nel contenuto, a quelli articolati nell'interesse di Arturo Cioffo, con le ulteriori, seguenti peculiarità.

In punto di bilanciamento fra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., accedenti ai reati sub B) e C), fra i fattori indebitamente dequotati dai giudici distrettuali è segnalato dalla difesa quello relativo alle condizioni psichiche di Cipriano Cioffo, acclamate dalla relazione di consulenza tecnica depositata all'udienza del 23 settembre 2016.

A questo elemento, si prospetta da parte della difesa, la Corte di assise di appello non ha dedicato alcuna considerazione: invece, queste condizioni psichiche – se non hanno permesso, secondo i giudici di merito, di ritenere integrata la seminfermità mentale disciplinata dall'art. 89 cod. pen. – avrebbero dovuto formare oggetto di valutazione in ordine all'applicazione delle attenuanti generiche prevalenti in quanto hanno delineato una personalità problematica, affetta da bipolarismo acuto, tale da condizionare la condotta di vita dell'agente, anche in riferimento ai delitti oggetto di imputazione.

Poi, fra i fattori rilevanti al fine della fissazione della pena base per il delitto di omicidio, non è stato considerato – lamenta il ricorrente – che Cipriano Cioffo aveva avuto un ruolo secondario nella vicenda, in quanto era stato il fratello, Arturo Cioffo, a sparare.

In riferimento, quindi, alla posizione di Cipriano Cioffo, secondo la difesa, non è stata, più in generale, considerata la posizione diversa e meno gravata rispetto al fratello Arturo, giacché Cipriano – oltre a non sparare i colpi mortali che avevano direttamente cagionato il decesso della vittima – era affetto dal suddetto disturbo bipolare della personalità, che lo rendeva meritevole di essere giudicato come soggetto che aveva avuto un minor grado di partecipazione consapevole all'evento omicidiario e come portatore di un minor grado di

pericolosità sociale.

4. Il Procuratore generale ha concluso evidenziando la manifesta infondatezza di entrambe le impugnazioni, tranne che per il motivo relativo alla misura di sicurezza, applicata in violazione del divieto della *reformatio in peius*, mentre per il resto la risposta data dalla Corte di assise di appello, anche sul tema della violazione del diritto di difesa per il mancato invio al codifensore del decreto di giudizio immediato, è stata congrua, logica e incensurabile in sede di legittimità, per tale ragione prospettando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla libertà vigilata, con declaratoria di inammissibilità nel resto.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene - in adesione della traccia indicata con precisione dall'Autorità requirente - che entrambi i ricorsi si connotino per chiari profili di inammissibilità in ordine alle questioni devolute con i primi tre motivi dell'impugnazione di Arturo Cioffo e dell'impugnazione, parallela, di Cipriano Cioffo, anche per i profili aggiuntivi introdotti, su quelle questioni, dalla difesa di quest'ultimo.

Invece, le impugnazioni evidenziano un profilo dotato di fondamento con riguardo alla problematica dell'applicazione in via ufficiosa agli imputati della misura di sicurezza della libertà vigilata oggetto del quarto motivo delle impugnazioni stesse.

2. Quanto al primo motivo di entrambi i ricorsi, la sua inammissibilità è determinata dalla rinuncia ai motivi di appello formulata nel corso del giudizio di secondo grado.

E' chiaramente segnalata dalla sentenza di appello (a pag. 10), senza che sia stata sollevata alcuna contestazione da parte dei ricorrenti, che, in secondo grado, entrambi i Cioffo - oltre a confessare i reati - hanno espressamente rinunciato "a tutti i motivi di gravame ad eccezione di quelli concernenti l'esclusione della premeditazione e la concessione delle attenuanti generiche, con consequenziale rimodulazione della pena".

Da tale acquisizione consegue che sulla questione di nullità qui riproposta, facendo essa parte dei motivi oggetto della rinuncia, non sussisteva alcun obbligo del giudice di rendere motivazione (sicché le considerazioni della Corte di merito sull'argomento, dichiaratamente svolte "per completezza", devono intendersi rese soltanto *ad abundantiam*).

Occorre, in tal senso, ribadire che quando, nel giudizio di appello, si determina una rinuncia parziale ai motivi di impugnazione, il giudice, in riferimento ai capi della sentenza oggetto dei motivi rinunciati, non è tenuto a motivare eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccipite con l'impugnazione, né può rilevarle di ufficio (Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268198): la rinuncia parziale ai motivi definisce in modo ineludibile il *devolutum* al giudice di appello e – siccome, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione giudiziale ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti –, una volta che essi abbiano formato oggetto della rinuncia, il giudice di appello non può prenderli in considerazione.

Quindi, l'effetto è che la rinuncia parziale ai motivi di appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto della rinuncia stessa, per cui il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi di appello rinunciati è inammissibile e nemmeno possono essere rilevate di ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448).

3. In ordine al secondo motivo, con cui i ricorrenti censurano la motivazione e l'approdo relativi al giudizio di sola equivalenza annessa dai giudici di appello alle circostanze attenuanti generiche in comparazione con le aggravanti accedenti ai reati satellite (per entrambi, quella teleologica), per i riflessi in punto di pena, e al terzo motivo, con cui essi criticano i passaggi dell'operazione dosimetrica svolti dai giudici di appello per addivenire alla nuova quantificazione delle rispettive pene – motivi da trattare in modo congiunto, per la loro intima connessione logico-giuridica –, è da rilevare che la motivazione resa dalla Corte di assise di appello, in modo essenziale, ma completo e chiaro, dopo avere escluso la premeditazione e riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha dato conto delle ragioni che hanno condotto i giudici di secondo grado alla valutazione di equivalenza delle riconosciute attenuanti rispetto alle aggravanti relative ai reati satellite (sicché le circostanze attenuanti suddette sono in ogni caso valse a diminuire nella misura ritenuta congrua la pena base relativa al più grave reato di omicidio, non aggravato) e alla progressione dosimetrica concretamente attuata.

3.1. Già nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato i limiti che gli elementi positivi considerati presentavano, con evidente riflesso di tali limiti sulle valutazioni rilevanti al fine della nuova quantificazione della pena: in particolare, la confessione, pur apprezzata, è intervenuta soltanto nel giudizio di appello, quando si era formato

un quadro probatorio già ritenuto idoneo dal giudice di primo grado per fondare il giudizio di condanna.

Inoltre, i giudici di appello hanno considerato che la valenza diminvente delle attenuanti generiche andasse adeguatamente ponderata tenendo conto della gravità dei fatti, indubbiamente estrema, e della connotazione di spietatezza palesata dalla condotta dei Cioffo nel perpetrare l'assassinio della donna, che, pur non accertato come premeditato, è risultato essere stato compiuto secondo modalità tutt'altro che casuali o improvvisate.

Muovendo da tali dati di fatto, la Corte di assise di appello ha formulato la valutazione di equivalenza fra le attenuanti generiche e le aggravanti relative ai reati satellite, valutazione comunque rilevante anche per dare conto dell'entità degli aumenti poi quantificati per ciascun reato satellite nella struttura della pena irrogata per il reato continuato. In questa direzione, la Corte di merito ha stabilito – ribadendo espressamente il riferimento alla gravità della condotta omicidiaria e al momento in cui la confessione era intervenuta quali fattori impeditivi di una più accentuata diminuzione – che, muovendo dalla congrua pena base di anni ventidue di reclusione fissata per ciascuno dei ricorrenti, la diminuzione per il riconoscimento delle suddette attenuanti dovesse ridurre la pena ad anni diciannove di reclusione.

Alla luce delle richiamate valutazioni del concreto quadro fattuale, sono stati poi determinati gli aumenti alla pena base detentiva (anni uno e mesi sei per il porto di pistola, mesi sei per il delitto di cui all'art. 424, per entrambi, giorni ~~quindici~~ quindi quindici per la detenzione dell'arma, ascritta al solo Cipriano), con l'esatto computo della pena finale per ciascun imputato, debitamente ridotta di un terzo, ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. Cipriano

Alla stregua di tali riferimenti, la critica dei ricorrenti sul menzionato giudizio di comparazione si infrange sulla constatazione che esso è stato motivato, con argomenti congrui e razionali, dai giudici di appello: una volta acclarato ciò, la censura non può essere ammissibilmente coltivata in questa sede.

Sul punto, si deve riaffermare, infatti, il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450).

Nello stesso senso, si aggiunge che la base giustificativa offerta dai giudici di

appello alla fissazione della pena base in misura peraltro non superiore in modo rilevante al minimo edittale e alla quantificazione degli aumenti per i reati satellite – in misura certamente compatibile con i criteri di cui all'art. 81 cod. pen., oltre che fissati, per la giusta riconsiderazione delle fattispecie anche in relazione alle riconosciute attenuanti, in entità nettamente inferiori a quelle determinate dal primo giudice – si profila priva di connotati di arbitrarietà, adeguata e logicamente corretta.

Deve, sull'argomento, ribadirsi che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale – per assolvere al relativo obbligo di motivazione – deve dare conto, anche con locuzioni lessicali di natura sintetica, ma espressive della valutazione compiuta, di avere congruamente ponderato la fattispecie alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., così come significativo si profila il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere del reo, esigendosi uno più specifico e dettagliato onere giustificativo del percorso logico seguito laddove si irroghino pene sensibilmente divaricate rispetto al minimo edittale.

A tali coordinate si sono attenuti, all'evidenza, i giudici di appello.

3.2. Nemmeno possono dirsi obliolate dalla Corte di assise di appello le peculiarità inerenti alla posizione di Cipriano Cioffo dedotte come rilevanti dalla sua difesa.

Quanto, invero, alla sua condizione psichica, era stato già appurato all'esito del primo grado – senza che siano state dedotte successive, specifiche contestazioni – che il disturbo bipolare, con episodi misti di grandiosità, depressione, scarsa attenzione alle necessità fisiologiche e presenza di disturbi dispercettivi, asseverato dalla (sola) consulenza tecnica di parte in persona di Cipriano Cioffo, non aveva comportato, anche a considerare le prospettazioni del medesimo ausiliare privato, alcuna incidenza sulla cognizione e sulla volizione che avevano visto il formarsi del proposito delittuoso in capo a tale imputato.

Per altro verso, l'accurata ricostruzione del fatto da parte dei giudici di merito ha dimostrato la condizione di piena lucidità, anche antecedente e successiva al fatto, in cui Cipriano Cioffo aveva compiuto l'azione delittuosa, senza possibilità di una valutazione differenziata per ciascuno dei concorrenti della rispettiva condotta inerente alla determinazione di uccidere la vittima e all'attuazione del piano; sicché in modo del tutto conseguente i giudici di appello non hanno ricollegato alla condizione psichica addotta dal suddetto ricorrente l'emersione di un'apprezzabile peculiarità fattuale idonea a giustificare una più incisiva diminuzione della pena.

Nemmeno appare essere stata indebitamente trascurata la – dedotta come

differente e meno rilevante – pericolosità sociale di Cipriano Cioffo, da desumersi, secondo il ricorrente, dal fatto che egli non ha compiuto direttamente l'azione di sparo: viceversa, alla stregua della motivazione della sentenza impugnata, è apparso chiaro che, se è vero che Arturo Cioffo è stato l'autore della condotta tipica, ossia quella di sparo, è del pari vero che Cipriano Cioffo aveva la pistola nella sua disponibilità e ne è stato considerato l'unico detentore.

Anche lo sviluppo fattuale, poi, implicitamente richiamato, ha indotto i giudici di appello a non differenziare *in mitius* la pena per Cipriano Cioffo (tanto più che l'aumento per la detenzione dell'arma è risultato, al netto, di soli dieci giorni di reclusione), in relazione al rispettivo contributo concorsuale nella perpetrazione dell'omicidio, essendo stato – come è di tutta evidenza – stimato in modo razionale non meno rilevante il ruolo giocato da Cipriano Cioffo, che ha contattato, rilevato e condotto sul luogo dell'omicidio la vittima, dopo che con Mariana Veronica Sologiac aveva intrattenuto una relazione complessa, dai risvolti sentimentali ed economici.

Pertanto, le doglianze proposte dai ricorrenti sul complessivo tema del trattamento sanzionatorio, anche per la parte di esse specificamente inerente alla posizione di Cipriano Cioffo, si rivelano *ictu oculi* prive di ogni fondamento, con loro conseguente inammissibilità.

4. Fondato è, invece, il quarto motivo di entrambi i ricorsi, quello relativo all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata ai Cioffo da parte della Corte di assise di appello, in relazione a cui i ricorrenti hanno stigmatizzato l'iniziativa ufficiosa assunta dai giudici di secondo grado e la carenza della valutazione della loro rispettiva pericolosità sociale.

Il primo argomento è quello determinante, con assorbimento dell'altro.

L'esame degli atti conferma che il G.u.p. non aveva applicato a nessuno dei due imputati la misura di sicurezza e che, a fronte di questo assetto decisorio, non era stata proposta impugnazione da parte del P.m.

La Corte territoriale, conscia di questa situazione processuale, l'ha ritenuta non rilevante, in quanto l'applicazione della misura di sicurezza è stata inquadrata alla stregua di un effetto accessorio e automatico della condanna, la cui irrogazione ufficiosa, per tale via, non è stata ritenuta integrare una violazione del divieto di *reformatio in peius*.

Per supportare questa conclusione i giudici di secondo grado hanno operato il richiamo all'orientamento ermeneutico relativo alle pene accessorie e alle sanzioni amministrative (affermato anzitutto da Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210979), secondo cui, poiché l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice di appello

nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie – le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa –, al giudice di secondo grado è consentito applicare di ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, anche quando la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con l'appello del pubblico ministero (v., fra le altre, Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864).

Senonché, nel caso di specie, non è stata irrogata agli imputati una pena accessoria, ma è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata.

Per essa vale l'ineludibile limite fissato in modo espresso dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. che, al riguardo, contempla il divieto della *reformatio in peius* ("Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può ... applicare una misura di sicurezza nuova o più grave ...").

In ossequio alla richiamata norma, non può, pertanto, non riaffermarsi il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui il pubblico ministero non abbia proposto impugnazione, il giudice di appello – anche quando la misura di sicurezza sia obbligatoria e sia stata illegittimamente esclusa o non ritenuta dal giudice di primo grado – non può disporla, modificando in danno dell'imputato la sentenza da quest'ultimo impugnata, in quanto l'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. estende il divieto di *reformatio in peius* anche all'applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave (Sez. 4, n. 58242 del 19/07/2018, Osaghe, Michael Omoregie, Rv. 274775; Sez. 1, n. 1089 del 07/10/2016, dep. 2017, Kaplani, n. m.; Sez. 3, n. 12999 del 12/11/2014, dep. 2015, Vasile, Rv. 262991).

Pertanto, deve concludersi che la Corte di assise di appello è effettivamente incorsa, nella violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. lamentata dai ricorrenti quando ha disposto l'applicazione ufficiosa della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Questo rilievo impone di elidere la relativa statuizione annullando la sentenza impugnata nella parte relativa.

Essendosi rilevato che i giudici di appello hanno, con la suddetta statuizione, disposto su punto che ha infranto il limite normativo fissato al loro potere dal divieto di pronunciare di ufficio su questione non devoluta, l'annullamento, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., deve essere pronunciato senza rinvio.

5. Corollario delle considerazioni svolte è che – ferma l'inammissibilità delle altre doglianze – occorre addivenire, in accoglimento per quanto di ragione della prima censura svolta nel quarto motivo di entrambe le impugnazioni, all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per quanto concerne la sola statuizione disponente la misura di sicurezza della libertà vigilata che va, di

conseguenza, esclusa.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata che esclude.

Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto.

Così deciso il 14 maggio 2019